

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 077/CSA

(2018/2019)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 10 gennaio 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Dott. Francesco Cerini, Avv. Paolo Del Vecchio - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DEL. S.S.D. ALBALONGA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ALBALONGA/CASSINO DEL 16.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 19.12.2018)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Albalonga di Albano Laziale (Roma) riduce la sanzione dell'ammenda a € 1.000,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'ASDP SAN PIETRO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA V.I.P. C5 TOMBOLO/SAN PIETRO DEL 16.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 447 del 20.12.2018)

La C.S.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società ASDP San Pietro di Bozzolo (Mantova).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELL'A.S.D. TORRES AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LAURIA GIUSEPPE SEGUITO GARA LANUSEI CALCIO/TORRES DEL 06.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 09.01.2019)

La C.S.A., sentito l'assistente, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Torres di Sassari.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Paolo Del Vecchio, Avv. Daniela Morgante - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

4. RICORSO DELL’A.S.D. CALCIO FEMMINILE CHIETI AVVERSO LA SANZIONE DELLA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 0-3 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA SERIE C FEMMINILE CHIETI/SALENTO DELL’8.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile LND – Com. Uff. n. 34 del 12.12.2018)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Calcio Femminile Chieti di Chieti.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DEL MANTOVA 1911 S.S.D. A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CUFFA CLAUDIO MATIAS SEGUITO GARA MANTOVA/VILLAFRANCA VERONESE DEL 22.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 68 del 27.12.2018)

La C.S.A., sentito l’arbitro, accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società Mantova 1911 A.R.L. di Mantova riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DELL’A.C. PRATO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BASSANO GIANLUCA SEGUITO GARA SPORTING CLUB TRIESTINA/AC PRATO DEL 16.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 19.12.2018)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Prato di Prato.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DELLA POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PEJIC JURO SEGUITO GARA VASTESE/OLYMPIA AGNONESE DEL 26.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale – Com. Uff. n. 68 del 27.12.2018)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Polisportiva Olympia Agnone di Agnone (Isernia) riduce la sanzione della squalifica a 4 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Pubblicato in Roma il 10 gennaio 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina